



Circ. n. 654

Adria, 19 agosto 2020

A tutto il personale
A tutti gli studenti
Alle loro famiglie
All'Albo e sito web

ISTRUZIONE OPERATIVA DI SICUREZZA. DOVERI DEI LAVORATORI EMERGENZA COVID 19 – VIAGGI ALL'ESTERO

1. SCOPO

Scopo della presente Istruzione Operativa, che integra le procedure di sicurezza dell'Istituto, è quello di informare i lavoratori dell'IPSEOA "G. Cipriani" a seguito del recepimento di:

- DPCM 11 marzo 2020;
- Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 della Regione Veneto e successiva proroga fino al 15 Ottobre 2020 dell'emergenza con Ordinanza n. 81 del 31 luglio 2020;
- Ordinanza del 24 Luglio 2020 del Ministero della Salute in virtù della quale si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei paesi quali **Bulgaria e Romania**.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione Operativa si applica a tutti i lavoratori che hanno effettuato viaggi in Stati e/o Paesi diversi da quelli riportati nell'elenco allegato, che potrà essere aggiornato secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono le seguenti:

Redazione: RSPP

Verifica: RSPP

Approvazione: Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)

Coinvolgimento: RLS, MC

Attuazione: Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Preposti, Lavoratori.

4. MISURE DI CARATTERE GENERALI

A seguito dell'emergenza sanitaria dichiarata dal OMS e dal Ministero della Salute, si prescrivono nel seguito i comportamenti da adottare all'interno del luogo di lavoro, al fine di garantire luoghi di lavoro salubri e prevenire per quanto possibile le vie del contagio del COVID-19.

Nella Regione Veneto dovranno essere rispettati i seguenti obblighi da parte del lavoratore fino alla data del 15 Ottobre 2020.

OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO





È stabilito l'isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi:

- 1) in caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone, l'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. L'isolamento dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
- 2) l'ingresso o rientro in Italia dai paesi europei **DIVERSI** da quelli elencati in Allegato A determina L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO. L'ISOLAMENTO HA DURATA DI 14 GIORNI DALL'INGRESSO IN ITALIA, E IN PARTICOLARE IN VENETO.
(l'elenco potrà essere aggiornato tramite news; il personale e gli studenti che rientrano in Italia dall'estero sono comunque tenuti a controllare la pagina web del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>)
- 3) in presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi, il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento.

OBBLIGHI PER CHI FA INGRESSO O RIENTRA DALL'ESTERO NON FACENTI PARTE DELL'UE E/O DELL'ACCORDO DI SCHENGEN PER LE SOLE ESIGENZE LAVORATIVE

Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli elencati nell'Allegato A per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. **La prestazione sanitaria è fornita dall'Azienda Ulss.**

Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (D. Lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone.

È **vietato l'ingresso in Italia** alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.**

È **vietata l'utilizzazione della prestazione del lavoratore di cui il datore di lavoro abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario.**

SANZIONI

Nel caso di violazione delle citate ordinanze, anche per effetto di un'uscita dal luogo dell'isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di **euro 1.000**. In caso di violazione, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di **euro 1.000 per ciascun lavoratore dell'azienda**. Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall'art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall'art. 1, comma 6, D. L.





33/20 e dall'articolo 260 del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da € 500 ad € 5.000.

Restano altresì in vigore le seguenti raccomandazioni:

- Obbligo per i lavoratori di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre ($> 37.5^{\circ}\text{C}$) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. Dovrà esservi inoltre la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in istituto;
- Pulizia e sanificazione: il personale incaricato assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack. Si dovrà inoltre garantire, per quanto possibile, una ventilazione naturale di tutti gli ambienti di lavoro;
- Igiene delle mani: si ricorda che è obbligatorio che tutto il personale presente in istituto adotti tutte le precauzioni igieniche del caso, in particolare il lavaggio frequente delle mani e/o l'utilizzo di gel sanificante;
- Mascherine e guanti: qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi e forniti dal Datore di Lavoro;
- Spazi comuni con accessi contingentati (spogliatoi, aule insegnanti, zona distributori automatici): l'accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone rispettando gli affollamenti massimi consentiti.

Gestione di un caso sintomatico: nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, che all'iterà il Dirigente Scolastico e RSPP; si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. L'Istituto avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'Istituto inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti.

Qualsiasi defezione dalla procedura sopra elencata dovrà essere comunicata a RSPP, RLS, al preposto e/o al Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), i quali si attiveranno per la risoluzione del problema.

La pubblicazione della presente istruzione operativa in bacheca, all'albo e sul sito dell'Istituto assolve alla funzione di distribuzione e presa visione da parte di tutto il personale dell'IPSOA "G. Cipriani".

RSPP

Prof. Paolo Marzolla

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lorenza Fogagnolo

Firma autografa omissa ai sensi dell'art.3-c.2 D.Lvo 39/1993





ALLEGATO A

Sono **liberamente consentiti** gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per **turismo**, da e per i seguenti Stati europei:

1. Austria	9. Finlandia	17. Lussemburgo	25. Slovacchia
2. Belgio	10. Francia	18. Lettonia	26. Regno Unito e Irlanda del Nord
3. Svizzera	11. Ungheria	19. Paesi Bassi	27. Andorra
4. Cipro	12. Irlanda	20. Norvegia	28. Principato di Monaco
5. Repubblica Ceca	13. Islanda	21. Polonia	29. Stato della Città del Vaticano
6. Germania	14. Liechtenstein	22. Portogallo	
7. Danimarca	15. San Marino	23. Svezia	
8. Estonia	16. Lituania	24. Slovenia	

Fonte:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

